



CONTRATTO  
PROT. N. 2998/R5

Roma, 25-05-2015

### SCRITTURA PRIVATA

Tra

La Viola Produzioni S.r.l., con sede in Roma, Via Mecenate n. 2, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. Patrizia Cesarini, Cod. Fisc. e P.I. 10795011005;

- di seguito denominata "VIOLA"-

E

L'Istituto Comprensivo "Daniele Manin" - Roma, con sede in Roma, Via dell'Esquilino n. 31, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Prof.ssa Gianna Renzini, Cod. Fisc. 97100420583;

- di seguito denominata "AFFITTUARIO" -

### PREMESSO

- che VIOLA ha la disponibilità e gestisce il "Teatro Brancaccio", di seguito denominato Teatro, e sito in Roma, Via Merulana n. 244, la cui consistenza è ben nota alle Parti;
  - che l'AFFITTUARIO è impresa che organizza eventi, ed è in possesso delle necessarie autorizzazioni, certificati e/o permessi;
  - che l'AFFITTUARIO ha visionato il Teatro e i suoi arredi e li ha trovati in buono stato ed idonei allo svolgimento della propria attività;
- tutto ciò premesso, tra le Parti si

### CONVIENE

quanto segue:

#### Art. 1 - (PREMESSE)

Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

#### Art. 2 - (OGGETTO - DURATA)

L'AFFITTANTE concede in affitto temporaneo all'AFFITTUARIO, che accetta, la sala teatrale, intendendosi per tale: la platea, la balconata, il palcoscenico, i camerini e relativi servizi, il tutto con accesso dal foyer, esclusivamente per il giorno 30 maggio 2015 dalle ore 7:00 alle ore 20:00 affinché venga ivi svolta la manifestazione "La Sagra della Primavera".

Resta espressamente escluso ogni tacito rinnovo.

#### Art. 3 - (CORRISPETTIVI)

A titolo di corrispettivo per la concessione in godimento del Teatro di cui al precedente art. 2), l'AFFITTUARIO riconosce alla VIOLA un corrispettivo determinato in €. 6.840,00 (seimilaottocentoquaranta/00) oltre I.V.A., che versa:

- quanto al 50% contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura;
- quanto al saldo del rimanente 50%, entro il termine essenziale della data dell'evento di cui al precedente art. 2).

Inoltre l'AFFITTUARIO versa a VIOLA l'importo di €. 300,00 (trecento/00), a titolo di rimborso delle spese preventivate per il servizio a pagamento dei VV.FF., obbligandosi a rimborsare l'ulteriore importo integrativo che dovesse essere richiesto a consuntivo al termine dell'evento, entro cinque giorni dalla relativa richiesta all'uopo formulata da VIOLA.

#### Art. 4 - (RESPONSABILITA' DELL'AFFITTUARIO - ESONERO RESPONSABILITA')

L'AFFITTUARIO svolge la propria attività sotto la sua esclusiva responsabilità.

Resteranno a carico dello stesso tutti gli oneri connessi - ivi compresi quelli assicurativi, retributivi e previdenziali - quali a titolo meramente esemplificativo i compensi agli scritturati e/o a terzi, collaborazioni anche occasionali, l'allestimento scenico e le attrezzature tecniche, viaggi, trasporti, facchinaggi, montaggio e smontaggio scene ed attrezzature tecniche, etc..

Resteranno, pertanto, a carico ed a favore dello stesso AFFITTUARIO tutti gli oneri e/o i proventi comunque connessi allo svolgimento della manifestazione.

L'AFFITTUARIO si obbliga ad ottenere, a proprie esclusive cura e spese, tutte le prescritte autorizzazioni, licenze, permessi, anche presso la SIAE, necessari per lo svolgimento della manifestazione.

L'AFFITTUARIO esonera espressamente VIOLA da ogni e qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno che dovesse occorrere ad esso AFFITTUARIO e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto e nell'esercizio della propria attività all'interno del Teatro.

**Art. 5 – (OBBLIGHI E FACOLTA' DI VIOLA)**

**5a)** VIOLA, oltre al godimento temporaneo del Teatro, si impegna a fornire:

- Materiale luci come da scheda tecnica;
- Amplificazione audio come da scheda tecnica;
- n. 1 Proiettore con schermo cinema;
- n. 2 Microfoni palmari;
- Quadratura nera;
- Tappeto danza;
- n. 1 Responsabile tecnico del teatro con funzione anche di Responsabile del piano di Emergenza per due turni di 8 ore;
- n. 1 Custode per due turni di 8 ore;
- n. 1 Datore Luci per un turno di 8 ore;
- n. 1 Fonico di Sala per un turno di 8 ore;
- n. 1 Datore Video per un turno di 8 ore;
- n. 5 Hostess di sala per un turno di 3 ore cad.;
- Servizio di pulizia ordinaria del Teatro;

**5b)** Eventuali servizi aggiuntivi dovranno essere preventivamente richiesti e concordati per iscritto con la Direzione del Teatro ed il relativo costo sarà a carico dell'AFFITTUARIO.

**5c)** Le Parti espressamente convengono che VIOLA abbia la disponibilità esclusiva del foyer nonché la facoltà di esporre all'interno del teatro, materiale pubblicitario relativo anche ad altri spettacoli.

**Art. 6 - (MATERIALE PUBBLICITARIO – AFFISSIONI)**

L'AFFITTUARIO avrà facoltà di posizionare il giorno della manifestazione sul corner dedicato ai partners, il proprio materiale promozionale.

L'AFFITTUARIO potrà utilizzare il logo del Teatro Brancaccio solo se espressamente autorizzato da VIOLA e nel formato da questa fornito, e limitatamente al periodo di efficacia del presente contratto,

L'AFFITTUARIO si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di affissione utilizzando esclusivamente i canali pubblicitari legittimi, quali ad esempio i servizi Comunali per l'affissione, esonerando sin da ora VIOLA da ogni responsabilità dovesse derivare a quest'ultima dal materiale pubblicitario utilizzato e/o dalla sua affissione, ed impegnandosi a rifondere eventuali sanzioni che dovessero essere irrogate per inadempienza del medesimo AFFITTUARIO.

VIOLA avrà facoltà di svolgere ogni attività promozionale che ritenga opportuna relativamente all'evento oggetto del presente contratto.

**Art. 7 – (RICONSEGNA DEL TEATRO – PENALE – DEPOSITO CAUZIONALE)**

L'AFFITTUARIO si impegna a riconsegnare i locali e gli arredi del Teatro, entro le h. 20:00 del giorno 30 maggio 2015.

In difetto, il medesimo AFFITTUARIO sarà tenuto a versare a VIOLA, a titolo di penale convenzionalmente irriducibile, una somma pari ad €. 800,00 (ottocento/00) per ogni ora di ritardo nella riconsegna, salvo il maggior danno.

Il teatro dovrà essere riconsegnato nelle medesime condizioni in cui è stato trovato.

In difetto, i costi del ripristino di eventuali danni e le spese di pulizia rimarranno a carico dell'AFFITTUARIO.

**Art. 8 - (MONTAGGIO - SMONTAGGIO – PRESCRIZIONI DI SICUREZZA)**

**8a)** Le modalità di carico, scarico, montaggio, smontaggio ed allestimento devono essere preventivamente concordate con VIOLA.

In ogni caso, l'AFFITTUARIO deve comunicare a VIOLA, con almeno sette giorni d'anticipo, il giorno e l'orario d'arrivo del materiale scenico, nonché le dimensioni, le targhe e le caratteristiche dei mezzi di trasporto ai fini del O.S.P., e l'eventuale richiesta di aiuti e facchini.

L'AFFITTUARIO, per il montaggio e lo smontaggio dell'allestimento scenico deve utilizzare il macchinista (unico legittimato a salire in graticcia) e l'elettricista (unico legittimato ad operare in cabina elettrica) del Teatro Brancaccio, verso un corrispettivo sin d'ora determinato in €. 165,00= (centosessantacinque/00), oltre IVA, a persona per giornata lavorativa.

**8b)** Il personale del Teatro Brancaccio rispetta un orario di lavoro pari a 8.00 ore, oltre alla pausa, al giorno; sono a carico dell'AFFITTUARIO le ore eccedenti, per le quali verrà pagato il costo di €. 20.00 per ogni ora o frazione di essa.

8c) Per ogni evenienza attinente a situazioni di emergenza per la quale si ravvisi un pericolo grave ed immediato per persone o per la proprietà, si rinvia al Piano di Sicurezza affisso, unitamente ai numeri telefonici utili, presso la Biglietteria.

**Art. 9 - (RIPRESE TELEVISIVE)**

Eventuali registrazioni e/o riprese televisive e/o diffusione multimediale degli spettacoli rappresentati all'interno del Teatro non potranno essere effettuate salvo preventivo accordo tra le Parti.

In ogni caso l'AFFITTUARIO concede sin d'ora facoltà a VIOLA di riprendere parti della rappresentazione per motivi di cronaca e/o promozione nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

**Art. 10 - (PRIVACY)**

Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003, ai soli fini dell'esecuzione del presente contratto.


**Art. 11 - (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)**

Per la risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti comunque derivante e/od occasionata dal presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 22 maggio 2015

(Istituto Comprensivo "Daniele Manin" - Roma)

(Viola Produzioni S.r.l.)




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa *Gianna Renzini*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di aver letto le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del presente contratto e di approvarle specificatamente.

(Istituto Comprensivo "Daniele Manin" - Roma)

(Viola Produzioni S.r.l.)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa *Gianna Renzini*